

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2012**  
**268/2012/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2012, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 giugno 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 1 giugno 2002, n. 120;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2011;
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 (di seguito: sentenze 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010)
- le sentenze del TAR Lombardia 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011 (di seguito: sentenze 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011);
- le decisioni 6355/2011, 6356/2011 e 6357/2011 del Consiglio di Stato (di seguito: decisioni 6355/2011, 6356/2011 e 6357/2011);
- la decisione 2521/12 del Consiglio di Stato (di seguito: decisione 2521/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)", approvata con deliberazione ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 206/09);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2010, EEN 16/10 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2010, EEN 18/10;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, AGI 19/10 (di seguito: deliberazione AGI 19/10);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2011, GOP 5/11 (di seguito: deliberazione GOP 5/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/com 34/11;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/com 87/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 87/11);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11;
- la deliberazione 24 novembre 2011, ARG/elt 167/11;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/com 201/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 115/2012/R/com (di seguito: deliberazione 115/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 158/2012/R/com (di seguito: deliberazione 158/2012/R/com);
- il parere dell’Autorità 08 maggio 2012, 182/2012/I/efr, recante “Parere in merito allo schema di decreto per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla fonte solare”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 247/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 247/2012/R/gas);

- il documento per la consultazione 14 giugno 2012, 248/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 248/2012/R/gas);
- la lettera dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 maggio 2012 prot. Autorità 14409;
- la nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 7 giugno 2012, prot. Autorità 17334 del 7 giugno 2012 (di seguito: comunicazione 7 giugno 2012);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 4389 del 15 giugno 2012 (prot. Autorità 18642 del 20 giugno 2012);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) prot. n. P20120102585 dell'11 giugno 2012 (prot. Autorità 18948 del 22 giugno 2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore elettrico

- con la comunicazione 7 giugno 2012, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2012, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l'esigenza di ulteriori erogazioni a proprio favore da parte della Cassa;
- il procedimento, di cui alla deliberazione ARG/elt 109/10, relativamente alla definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri nucleari nel periodo 2011-2013, è tuttora in corso;
- con la deliberazione 158/2012/R/com, l'Autorità ha adeguato, in aumento, la componente tariffaria A3 a decorrere dal 1 maggio 2012, al fine di coprire il fabbisogno economico stimato di competenza dell'anno 2012 e di garantire la sostenibilità finanziaria degli oneri posti in capo al GSE, in linea con le valutazioni già anticipate con la deliberazione 114/2012/R/com;
- le previsioni aggiornate, fornite dal GSE e dalla Cassa, confermano sostanzialmente la correttezza delle stime dell'Autorità, relative al fabbisogno di competenza 2012 in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3); e che l'onere di competenza per l'anno 2012, relativamente al medesimo conto, è stimato superiore ai 10,5 miliardi di euro, senza tener conto del deficit accumulato in capo al medesimo conto relativamente alle competenze degli anni pregressi;
- le tempistiche e le modalità di pagamento degli importi spettanti ai detentori dei certificati verdi invenduti, relativi alle produzioni del 2011, ritirati dal GSE, saranno definite dai decreti attuativi previsti dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11, in via di emanazione;
- in relazione al pagamento degli importi spettanti, di cui al precedente alinea, è prevedibile nei prossimi mesi un esborso di considerevole entità da parte del GSE;
- il punto 2, della deliberazione 114/2012/R/com, prevede che la Cassa è autorizzata ad effettuare anticipazioni al conto A3, utilizzando le giacenze disponibili presso tutti gli altri conti di gestione, con priorità alle giacenze relative ai conti, di cui al comma 47.1, del TIT, nel limite complessivo di 1,2 miliardi di euro;
- sulla base delle previsioni aggiornate, fornite dalla Cassa, il conto di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A4, per gli anni 2011

e 2012 evidenzia un tendenziale incremento degli oneri di competenza rispetto agli anni precedenti pari rispettivamente a 30 e 60 milioni di euro, per lo più riconducibile alla revisione in aumento dei costi dell'energia elettrica nei medesimi anni e, conseguentemente, all'accresciuta onerosità della componente compensativa spettante alla società Ferrovie dello Stato spa;

- con la deliberazione 115/2012/R/com, l'Autorità ha mantenuto invariata la componente tariffaria A4, ferma restando la necessità di monitorare l'esito delle azioni di recupero attivate dalla Cassa a seguito delle decisioni della Commissione Europea e del contenzioso relativo alle decisioni 6355/2011, 6356/2011 e 6357/2011;
- le operazioni di recupero da parte della Cassa, di cui al precedente alinea, risultano ancora in corso;
- con la deliberazione ARG/com 87/11, l'Autorità ha adeguato, in diminuzione, la componente tariffaria MCT, fissandola ad un valore inferiore all'aliquota prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, in quanto il conto relativo presentava un avanzo di competenza stimabile in circa 30 milioni di euro;
- il suddetto avanzo di competenza è stato riassorbito;
- gli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica in capo al conto, di cui al comma 47.1, lettera i), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC7 e dagli importi di cui al comma 42.1, del medesimo TIT (di seguito: conto EF-EN/UC7), sono previsti in aumento; e che, in assenza di adeguamento della componente UC7, il conto EF-EN/UC7 presenterà un disavanzo di competenza alla fine dell'anno 2012 di oltre 100 milioni di euro;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- l'articolo 6, della deliberazione ARG/elt 242/10, ha definito le componenti A, UC e MCT da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1, della medesima deliberazione, relativi all'energia elettrica utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici tramite infrastrutture di ricarica pubblica;
- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti tariffarie del sistema elettrico sono aggiornate tempestivamente dall'Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno

#### **CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore del gas

- con le sentenze 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010, il TAR Lombardia ha parzialmente annullato la RTDG e le successive delibere di integrazione, modifica ed attuazione;
- con la deliberazione AGI 19/10, l'Autorità ha deciso di proporre appello avverso le suddette sentenze di parziale annullamento e, nelle more dei relativi giudizi, anche avverso le sentenze 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011, pubblicate successivamente;

- per effetto delle sopra citate sentenze del TAR Lombardia e della successiva decisione 2521/12, risultano annullate le seguenti disposizioni:
  - l'articolo 41, della RTDG, relativo alla previsione di un coefficiente di recupero produttività, cosiddetto *X-factor*, costante per l'intera durata del terzo periodo regolatorio;
  - l'articolo 17, della RTDG, relativo alla previsione di un meccanismo di gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri per la definizione del capitale investito netto;
  - le deliberazioni ARG/gas 197/09 e ARG/gas 206/09, nella parte in cui dispongono la determinazione d'ufficio della tariffa non limitatamente alle località per le quali la società di distribuzione non dispone della documentazione completa, ma anche per tutte le altre località servite dall'esercente;
- con la deliberazione 247/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di modifiche alla regolazione vigente in tema di determinazioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12, nei termini sopra precisati;
- con il documento per la consultazione 248/2012/R/GAS, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti per la definizione delle modalità di determinazione del tasso di recupero programmato di produttività (*X-factor*) da applicare nel periodo di regolazione 2009-2012;
- a seguito dell'adozione di provvedimenti, al fine di ottemperare alla sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato, è prevedibile un aumento degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 93.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla componente UG1, per le competenze a partire dal 2009;
- la quantificazione dei suddetti maggiori oneri è tuttora in corso di elaborazione;
- gli oneri in capo al conto, di cui al comma 93.1, lettera b), della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria RS (di seguito: conto RS), sulla base delle più recenti previsioni, risultano superiori al gettito della medesima componente;
- con la deliberazione GOP 5/11, l'Autorità ha, altresì, approvato un aggiornamento del progetto "Sportello per il consumatore di energia" (di seguito: Sportello), istituito con la deliberazione GOP 28/08, che prevede, per gli anni 2011 e 2012, un aumento delle risorse sia umane sia di *budget* per consentire allo Sportello di fare fronte all'aumento dei volumi;
- per effetto della deliberazione GOP 71/09, i costi dello Sportello sono attualmente posti per il 60% a carico del conto, di cui al comma 47.1, lettera f), del TIT e per il 40% a carico del conto RS;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas;
- le ulteriori componenti tariffarie del settore gas sono aggiornate tempestivamente dall'Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin
  - a) di 20 milioni di euro, entro il 15 luglio 2012;
  - b) di 20 milioni di euro, entro il 31 luglio 2012;

- c) di 20 milioni di euro, entro il 15 settembre 2012;  
a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 47.1 lettera a) del TIT (di seguito: conto A2);
- confermare il valore della componente tariffaria A3, determinato con la deliberazione 158/2012/R/com;
  - procedere ad un primo aumento della componente tariffaria A4;
  - adeguare, in aumento, la componente tariffaria MCT, fissandola pari all'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03 per il 2012, come definita dal comma 1.1, della deliberazione ARG/com 201/11;
  - adeguare, in aumento, la componente tariffaria UC7, al fine di annullare il previsto disavanzo a fine competenza 2012 del conto alimentato dalla medesima componente;
  - aggiornare, conseguentemente, anche le tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione ARG/elt 242/10, applicabili ai prelievi di energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici;
  - procedere all'aumento della componente tariffaria UG1;
  - adeguare, in aumento, la componente tariffaria RS, al fine di riequilibrare le competenze in capo al conto alimentato dalla medesima componente alla fine del 2013;
  - prevedere che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10, le tabelle 1 e 2 allegate alla medesima deliberazione siano aggiornate, in conformità alle tempistiche di aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
  - confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### *Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico*

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin:
- a) di 20 milioni di euro, entro il 15 luglio 2012;
  - b) di 20 milioni di euro, entro il 31 luglio 2012;
  - c) di 20 milioni di euro, entro il 15 settembre 2012;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

### ***Articolo 2***

#### *Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2012, sono fissati come indicato nelle Tablelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

- 2.2 Le tariffe di trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali e delle ulteriori componenti e del corrispettivo  $TS_{max}$ , da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 luglio 2012, sono fissate come indicato nelle Tabelle 5 e 6, allegate al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

#### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie  $UG_1$ ,  $GS$ ,  $RE$  e  $RS$ , a decorrere dal 1 luglio 2012, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie  $GS_T$  e  $RE_T$  in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, di cui alla Tabella 2 della deliberazione 115/2012/R/COM, sono confermati a decorrere dal 1 luglio 2012.
- 3.3 I valori delle componenti tariffarie  $CV^I$ ,  $CV^{FG}$ ,  $CV^{OS}$ ,  $\varphi$ ,  $S_D$  e  $CV^{LIC}$  in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, di cui alla tabella 3 della deliberazione 115/2012/R/com, sono confermati a decorrere dal 1 luglio 2012.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 luglio 2012.

28 giugno 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*